

## **SETTORE AGRICOLO**

### **6. Graduazione delle agevolazioni**

1. Per gli interventi di cui all'art. 54 comma 1. è concesso il contributo fino ad un massimo del 65% del costo del premio dei contratti assicurativi ammesso, nel limite delle percentuali massime stabilite dal Piano Assicurativo Nazionale approvato annualmente dal MIPAF, comprensivo del contributo europeo e statale.
2. Per gli interventi di cui all'art. 54 commi 2 e 5 il contributo è pari al 65% del costo del premio ammesso.
3. Compatibilmente con il budget di cassa della Provincia, il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 50% .

### **7. Spese ammissibili**

1. Per gli interventi previsti al comma 1 dell'articolo 54 della L.P. 4/2003 sono considerate ammissibili le spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze assicurative per le coperture assicurative, per i prodotti, per il valore assicurato, per le avversità, le fitopatie e le garanzie previste dal Piano assicurativo nazionale di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 102/04 .
2. Per gli interventi previsti al comma 2. dell'articolo 54 della L.P. 4/2003 sono considerate ammissibili:
  - le spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze assicurative che prevedono un risarcimento qualora il danno superi il 30% della produzione ordinaria agricola per i danni alle produzioni agricole derivanti dall'insieme delle seguenti avversità: grandine, vento forte, gelo, brina, sbalzi termici, eccesso pioggia, siccità ed eventualmente fitopatie limitatamente a quanto non ricompresi nel Piano assicurativo nazionale.
  - le spese per il pagamento del premio delle polizze assicurative per i danni che derivano agli impianti produttivi delle colture frutticole, viticole, ornamentali, arbustive o poliennali a frutto piccolo dalle seguenti avversità: grandine, gelo, vento forte, trombe d'aria, uragani, fulmini, eccesso di neve e pioggia, nonché per i danni che derivano alle strutture produttive per l'ortofloricoltura, quali serre, tunnels pesanti e leggeri, impianti antigrandine e antipioggia, dalle predette avversità, esclusi l'eccesso pioggia e il gelo, limitatamente a quanto non ricompreso nel Piano assicurativo nazionale.
3. Per gli interventi di cui al comma 5. dell'articolo 54 della L.P. 4/2003 la tipologia dei danni al bestiame, ivi comprese le api, ritenuti assicurabili comprende: la morte per malattia e per infortunio a seguito di epizootie, calamità naturali e altri eventi atmosferici eccezionali.
4. Per le polizze di cui al precedente comma 2. i valori delle produzioni agricole assicurabili con polizze agevolate, per il periodo di riferimento, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, forniti dalla C.C.I.A.A. di Trento.
5. Gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati catastalmente e devono trovare corrispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale e macrouso. Gli allevamenti assicurati devono trovare corrispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti.
6. Ai fini del calcolo della spesa ammissibile per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 54 della L.P. 4/2003 è previsto un tasso massimo per prodotto, tipologia di polizza e comune amministrativo pari alla tariffa media applicata; ossia sommatoria dei premi complessivi rispetto al valore assicurato complessivo riferito all'annualità oggetto di richiesta di contributo.
7. L'assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare le perdite subite e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

## **SETTORE DELL'ACQUACOLTURA**

### **6. Graduazione delle agevolazioni**

1. L'intervento agevolato è pari al 50% del costo del premio assicurativo.
2. Compatibilmente con il budget di cassa della Provincia, il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 50%.

### **7. Spese ammissibili**

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze assicurative per i danni agli stock acquicoli derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile, malattie del settore acquicolo e mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per il quale l'operatore non è responsabile.

2. Le polizze devono coprire le perdite economiche causate dai danni di cui al precedente punto 1. superiori al 30% del fatturato annuo dell'acquacoltore, calcolato sulla base del fatturato medio dell'operatore nel corso dei tre anni precedenti l'anno in cui si sono verificate le perdite economiche.

Qualora i contratti assicurativi degli stock acquicoli non prevedono la copertura delle perdite economiche pari a più del 30% del fatturato, il contributo è concesso in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014.

3. Il verificarsi degli eventi previsti al paragrafo 1. si intendono formalmente riconosciuti qualora i periti assicurativi in sede di accertamento puntuale dei danni stabiliscono la perdita e l'ammissibilità al risarcimento.